

Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

ORDINANZA n° 05 del 10/04/2020

OGGETTO: Temporanee misure preventive per fronteggiare l'epidemia da "CORONA VIRUS"

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ritiene necessario attuare misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019 soprattutto nei giorni 12 e 13 Aprile 2020 in cui ricadono Pasqua e Pasquetta;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga l'efficacia dei succitati DPCM fino al 13 Aprile 2020;

VISTO, altresì, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale individua all'art. 1 le misure che possano essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, tra le quali:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico:
- e) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

f) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Rapone, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del precitato Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, nel rispetto del limite posto dall'articolo 2, comma dello stesso D.L.;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale considerate idonee a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, l'interdizione dell'accesso alla villa ed aree verdi e boschive insistenti sul territorio comunale, in quanto rappresentano un polo di attrazione e di richiamo anche per bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone;

DATO ATTO che le previsioni meteo per le festività di Pasqua e Pasquetta indicano un rialzo significativo delle temperature, motivo per cui è facilmente ipotizzabile la difficoltà del rispetto della normativa anti contagio da parte della popolazione;

RITENUTO che quanto rappresentato e le proiezioni sulla prosecuzione dei contagi impongono di accentuare tutte le limitazioni, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione del contagio;

RICHIAMATI i commi 4 e 5 dell'art. 50 e il comma 2 dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

per le festività di Pasqua e Pasquetta, ricadenti rispettivamente il 12 e 13 aprile 2020:

- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali;
- il divieto di stazionamento all'interno di tutte le aree gioco e aree verdi comunali, di zone boschive e di ogni altro spazio pubblico;
- il divieto di organizzare in spazi pubblici e nelle aree private eventuali grigliate o attività il cui svolgimento comporti assembramento di persone.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; tutti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte Rapone;

Dalla Residenza Municipale Iì, 10 aprile 2020

O POTENTA

IL SINDACO

Ing. Felicetta Lorenzo